



Oggetto: ECM e PROROGA OBBLIGO FORMATIVO 2020/2022 AL 31/12/23

La Legge 24 febbraio 2023 n.14 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”* ha previsto la possibilità di mettersi in regola con l'obbligo formativo ECM del triennio 2020-22 e dei due trienni precedenti fino al 31 dicembre 2023.

In particolare prevede la proroga di un anno (sino al 31 dicembre 2023), utile per la risoluzione dell'obbligo formativo del triennio 2020-22 ed una proroga anche per il recupero dei crediti formativi dei 2 trienni precedenti (2014-16 e 2017-19).

di seguito il testo della legge:

Art. 4. Proroga di termini in materia di salute

.....

5. All'articolo 5 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1 -bis . Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020- 2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1 -ter . La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».